

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

SETTORE PATRIMONIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA **DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009.**

PUO' FARE DOMANDA CHI HA I SEGUENTI REQUISITI:

- 1) **cittadino italiano, o di uno Stato aderente all'Unione Europea**, purché sia residente nel Comune di Montegrotto Terme o sia residente altrove ma svolga la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montegrotto Terme.
Gli **stranieri extracomunitari** sono equiparati al cittadino italiano **se sono titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale** (di cui va allegata copia per tutti i componenti del nucleo) **e se al momento della presentazione della domanda esercitano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo**. Coloro che sono in possesso della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda, possono procedere alla presentazione, ma saranno ammessi solamente a condizione che il permesso di soggiorno venga rinnovato per almeno un biennio dalla data di scadenza del precedente permesso. Dovranno, pertanto, portare copia del permesso di soggiorno al Servizio Patrimonio.
- 2) richiedente per il quale i componenti del nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale sia superiore ad Euro 2.880,28 (50% di una pensione minima INPS). In pratica manca il requisito in caso di proprietà o quote di proprietà di valore catastale superiore ad Euro 48.004,80 (anche in capo a diversi componenti).
- 3) richiedente che non abbia avuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno (ad esempio: case assegnate a riscatto dall'A.T.E.R.; mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato, dal Comune ecc.).
- 4) richiedente il cui reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2008 non superi i seguenti limiti:

NUCLEO FAMILIARE	REDDITO IMPONIBILE DA LAV.DIPENDENTE	REDDITO IMPONIBILE DA LAV. AUTONOMO
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1 o 2 componenti	23.184,00	13.910,40
3 componenti	23.700,45	14.426,85
4 componenti	24.216,00	14.943,30
5 componenti	24.733,35	15.459,75
6 componenti	25.249,80	16.492,65
7 componenti	25.766,25	17.009,10
8 e più componenti	26.282,70	17.525,55

In caso di figli a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di Euro 516,45 per ogni figlio.

Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

- Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge (vale a dire sia stata iscritta regolare residenza anagrafica).
 - Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate dall'art. 2 comma 1 lett. a), n. 4) e n.5) (Anziani ultrasessantenni non autosufficienti o componente portatore di handicap). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
 - **Per il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo il coniuge e i figli residenti in Italia e coabitanti con il richiedente e i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia della domanda e, se il ricongiungimento è relativo a parenti diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese d'origine che comprovi la presenza nel nucleo da oltre due anni o autodichiarazione sostitutiva).**
- 5) Il richiedente che non occupi senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o non lo abbia in precedenza ceduto senza autorizzazione.

DOVE FARE DOMANDA

La domanda per l'assegnazione di un alloggio E.R.P dovrà essere redatta su apposito modulo, in distribuzione gratuita da bollare con una marca da Euro 14,62.=

I moduli verranno consegnati e le domande saranno raccolte a **partire dal giorno 01.04.2009 per trenta giorni consecutivi** e cioè **fino al 30.04.2009** (termine ultimo raccolta domande: **ore 12,00 del 30.04.2009**) con le seguenti modalità:

- per posta tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1;
- con consegna presso Ufficio Protocollo, presso il Comune di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1;

Presso il Servizio Patrimonio, in P.zza Roma, 1 Piano Primo sarà a disposizione personale qualificato per la consulenza alla compilazione previo appuntamento telefonico ai numeri 0498928724-725.

COME FARE DOMANDA

- A) la domanda può essere firmata dal richiedente di fronte al funzionario incaricato alla raccolta della domanda stessa.
- B) E' possibile presentare una domanda già firmata dal richiedente, alla quale sia allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.
- C) Mediante spedizione tramite raccomandata A.R o consegna all'Ufficio Protocollo allegando fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

COME SI COMPILA LA DOMANDA

Attenzione: l'inesatta o incompleta compilazione della domanda potrà comportare l'esclusione dalla graduatoria o la non attribuzione dei punteggi.

In caso di false dichiarazioni che abbiano inciso nell'attribuzione del punteggio o che riguardino il possesso dei requisiti di legge verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'art. 316-ter del Codice Penale prevede che chiunque mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente contributi o altri vantaggi da un ente pubblico è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Prima pagina:

Vanno riportati **con esattezza** i dati anagrafici del richiedente. Colui il quale risiede fuori Comune dovrà specificare con precisione la sede lavorativa e **indicare il datore di lavoro.**

Seconda pagina:

Al capoverso indicante la composizione del nucleo familiare deve essere indicato il numero di persone che costituirà il nucleo per il quale si intende chiedere l'alloggio; tale numero potrà essere diverso dal numero dei componenti dell'attuale nucleo (es. figlio che intende uscire dal nucleo). Comunque in tal caso dovranno essere prodotti i redditi di tutti i componenti il nucleo attuale.

Il dichiarante deve compilare le caselle, autocertificando i redditi **imponibili** percepiti dai componenti del nucleo familiare. In caso di reddito non imponibile (pensione sociale, pensione di guerra, rendita INAIL, contributi assistenziali, etc.) va comunque indicato il tipo di reddito (PS= pensione sociale; PG= pensione di guerra etc.) autocertificando gli importi percepiti.

In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. (E' necessario per tale fattispecie produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo).

Vanno ugualmente dichiarati anche i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.

Attenzione: devono essere indicati i nominativi e relativi redditi di tutti i componenti l'attuale nucleo familiare, indipendentemente dal numero di componenti il nucleo per il quale si chiede l'alloggio.

Quindi vanno indicati SEMPRE i nomi e i redditi:

- di entrambi i coniugi non legalmente separati, anche se non conviventi e se la domanda di alloggio riguarda uno solo di essi.
- dei figli o dell/i genitore/i facenti parte del nucleo al momento della presentazione della domanda anche se per gli stessi non è chiesto l'alloggio (es. perché il/i figlio/i cercheranno autonoma sistemazione o perché la richiesta di alloggio è effettuata dal figlio per staccarsi dal nucleo d'origine).

Non vanno indicati da parte di cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea i nominativi di coniuge o figli non residenti in Italia per i quali non sia già stata avviata la pratica per il ricongiungimento.

NUBENDI (fidanzati che intendano contrarre matrimonio prima dell'assegnazione).

In questo caso vanno indicati i soli nomi e redditi dei fidanzati e non rileveranno i redditi (o la proprietà di alloggi) dei nuclei familiari d'origine, anche se i fidanzati vivono ancora in famiglia;

Nel caso i nubendi intendano mantenere nel nucleo familiare un/i genitore/i, dovrà essere indicato nome e reddito anche di questo/i.

Lo “stato di nubendo” deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati.

Terza - quarta e quinta pagina:

In queste pagine il cittadino dovrà dichiarare ai fini dell'attribuzione dei punteggi le condizioni in cui effettivamente si trova barrando solo le caselle che interessano e compilando gli spazi vuoti con i dati richiesti al momento della presentazione della domanda.

Si fa presente che i dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, verranno trattati in misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti, nonché da disposizioni interne stabilite dagli Organi Istituzionali e dai Dirigenti.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Si segnala in particolare:

- **Lavoratore dipendente con versamento Gescal:**
la contribuzione Gescal è cessata al 31/12/1998; pertanto, come indicato dalla Regione, il punteggio è attribuito sulla base degli anni prestati in qualità di lavoratore dipendente o disoccupato, e solo per gli anni antecedenti al 1998.
La condizione dovrà essere comprovata da dichiarazione del datore di lavoro o copia del libretto di lavoro.

punto 4) La condizione si riferisce alla presenza nel nucleo di anziani, per l'assistenza dei quali sia erogata indennità di accompagnamento. Va allegata copia del relativo provvedimento di erogazione da parte della Prefettura o il relativo certificato di riconoscimento dell'invalidità.

punto 5) Questo punteggio è attribuito nel caso di presenza all'interno del nucleo familiare di persona portatrice di handicap certificata dagli Organi competenti che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3. Dovrà essere allegata alla domanda copia del relativo certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

Qualora la fattispecie sia rientrante in entrambe le suddette condizioni, verrà riconosciuto il punteggio più favorevole.

punto 6) Rientrano in questa categoria soltanto i lavoratori emigrati che alla data di scadenza del bando risiedano all'estero e abbiano intenzione di voler rientrare definitivamente in Italia.

punto 9) Le giovani coppie sposate da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando dovranno riportare la data del matrimonio; mentre i nubendi dovranno indicare presumibilmente il mese e l'anno in cui intendono contrarre matrimonio comunque prima dell'eventuale verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio.

Interventi in sostegno di situazioni di povertà di singoli e di famiglie

- a) *Situazioni economiche al di sotto del minimo vitale.* Persone che abbiano beneficiato di contributi economici per integrazione al minimo vitale per le quali l'assegnazione di un alloggio di ERP appaia condizione utile al superamento delle disagiate condizioni economiche **PUNTI 4;**
- b) *Inidoneità di alloggio precario.* Nuclei familiari che risiedano presso parenti o conoscenti in presenza di rapporti interpersonali conflittuali per i quali i Servizi sociali del Comune di Montegrotto Terme abbia attestato l'opportunità di un diversa ed autonoma sistemazione abitativa. Qualora si tratti di persone conosciute dai servizi psichiatrici; l'attribuzione del punteggio è subordinata alla previsione di uno specifico progetto di supporto da parte del Centro di Salute Mentale competente, accettato dalla persona richiedente, finalizzato ad un appropriato uso dell'alloggio; **PUNTI 3;**

Interventi in sostegno di situazioni attuali o potenziali di emarginazione o disagio

- c) *Emarginazione.* Soggetti o nuclei familiari con situazioni attuali, recentemente trascorse ovvero potenziali, caratterizzate da una grave compromissione della stabilità personale, indicati a mezzo di apposita relazione da parte di istituzioni o uffici pubblici (es. Servizi sociali comunali, ecc) ovvero da Istituzioni religiose (es. parrocchie, ecc.) o realtà associative non profit. L'attribuzione del punteggio è subordinata alla previsione di uno specifico programma di supporto, giudicato congruo dal Settore Servizi Sociali del Comune di Montegrotto Terme ed accettato dal richiedente, ove deve evidenziarsi la concreta utilità della risposta al problema abitativo rispetto alla situazione personale considerata; il programma deve, poi, essere finalizzato a garantire un appropriato uso dell'abitazione ed il rispetto delle norme di convivenza, in caso di assegnazione di un alloggio, **PUNTI 2;**
- d) *Famiglie con unico genitore.* Nucleo familiare composto o che sarà composto entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione stessa, da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico, che si trovi in disagiate condizioni economiche certificate con indicazione delle specifiche misure di sostegno adottate dai Servizi sociali competenti. Non si attribuisce il punteggio nel caso siano presenti, o saranno presenti nel nucleo familiare, altre persone maggiorenni oltre al genitore. Si specifica che il punteggio previsto per tale fattispecie non è cumulabile con quanto già specificato dall'art. 7, punto 1, lett. a) punto 8 della legge regionale citata. Il nucleo familiare di riferimento ai fini delle determinazione del reddito è quello relativo al nucleo che sarà formato entro e non oltre sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio pena la decadenza dall'assegnazione stessa. **PUNTI 4;**

I punteggi riferiti alle rispettive condizioni rientranti in più fattispecie di disagio sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 4 punti. Tale punteggio verrà attribuito sulla base delle relazioni inviate dai Servizi Sociali o dalle associazioni assistenziali riconosciute.

CONDIZIONI OGGETTIVE

Si segnala in particolare:

punto 1.2 e punto 1.3: Nel caso coabitino nello stesso alloggio più nuclei familiari, dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita dei capi famiglia escluso quello del richiedente. La coabitazione (e il numero dei componenti) deve risultare dalla documentazione anagrafica.

Coabitazione.

Non è ritenuta coabitazione quella esistente tra genitori e figli o tra fratelli, salvo il caso che il figlio o il fratello abbia una famiglia propria (coniuge e/o figli). E' coabitazione l'ospitalità autorizzata presso alloggio E.R.P.

punto 1.1

punto 1.4

punto 2.1

punto 2.2 Per le condizioni indicate in tali punti è necessario produrre la certificazione attestante l'esistenza delle varie condizioni oggettive. Potrà essere allegato alla domanda il bollettino di richiesta di sopralluogo alla ASL di competenza.

punto 2.3 Va prodotta copia della documentazione (fotocopia della sentenza di sfratto con convalida e formula esecutiva, etc.) allegando in copia gli atti esecutivi (atto di precetto; preavviso di rilascio) successivi alla data di convalida.
Per mancanza di alloggio si intende l'effettiva ed oggettiva mancanza di un'abitazione, escluse situazioni di ospitalità o coabitazione in alloggi altrui; la mancanza di alloggio deve durare da almeno un anno e risultare dalla documentazione anagrafica.

Quinta pagina:

L'ultima pagina comprende l'elenco dei documenti da allegare, con le seguenti precisazioni:

- deve essere necessariamente prodotta tutta la documentazione indicata nel modello di domanda;
- è opportuno inoltre allegare la seguente altra documentazione:
 - se lavoratore dipendente o autonomo: modello CUD 2009 relativo ai redditi 2008, mod. 730 o mod. unico relativi ai redditi percepiti nell'anno 2008.
 - se pensionato: mod. CUD 2009 (o altri modelli nel caso di pensioni non erogate dall'INPS) relativo all'anno 2008;
 - se disoccupato, la documentazione relativa rilasciata dal Centro per l'impiego (certificazione C15).